

Conto
che torna

a cura
di Raffaele
Marcello*

Nomina sindaci, si cambia così

Come si è modificato l'obbligo di nomina dei sindaci di srl? (Alberto Martello, Napoli)

L'articolo 20, co. 8, del D.L. n. 91/2014 ha abrogato il co. 2 dell'articolo 2477, co. 2, c.c., contenente — quale ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore della s.r.l. — il riferimento a un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa. La scelta del legislatore di sopprimere il co. 2 dell'articolo 2477 c.c. comporta una riduzione del numero delle s.r.l. — e anche delle società cooperative, per effetto di quanto previsto dall'art. 2543, co. 1, c.c. — tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore: l'obbligo viene, infatti, meno anche per le società a responsabilità limitata che — avendo un capitale sociale di almeno euro 120 mila euro — l'avevano originariamente designato. In sede di conversione è stato stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

L'articolo 20, co. 8, del D.L. n. 91/2014 non ha, invece, modificato il co. 3 dell'art. 2477 c.c., con l'effetto che la s.r.l. — a prescindere dalla consistenza del proprio capitale sociale — rimane obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore qualora ricorra una delle ipotesi individuate dalla predetta disposizione civilistica: superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all'articolo 2435-bis c.c. (attivo patrimoniale di euro 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 8.800.000 e n. 50 dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo), ovvero obbligo di redazione del bilancio d'esercizio in forma ordinaria.

Resta, inoltre, l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore nel caso particolare in cui l'atto costitutivo o lo statuto lo preveda espressamente nell'ipotesi in cui la srl abbia un capitale sociale almeno pari a quello minimo delle spa, a meno che non si proceda a una modifica delle previsioni statutarie.

*Componente Cndcec
scrivere a r.marcello

@marcellocommercialisti.it